

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **09/A/131219**
San Fior, 19/12/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **OBBLIGO DI POS PER I PROFESSIONISTI (E NON SOLO)**

Il D.L. 18-10-2012 n. 179 è rubricato "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; la lettura delle disposizioni in esso contenute ed, in particolare di quelle previste dall'art. 15, fa dubitare che il Paese del quale il decreto intende perseguire la crescita sia l'Italia.

Infatti, il quarto comma dell'art. 15¹, decr. cit., stabilisce che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231²"*

Il successivo quinto comma, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la fissazione dei contenuti attuativi, prevedendo altresì che, con i medesimi decreti, possa essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

¹ D.L. 18-10-2012 n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 15 Pagamenti elettronici

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo).

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

² Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La stampa specializzata dà ampio risalto alla notizia che il primo decreto attuativo sarebbe già stato inviato alla Banca d'Italia per il previsto parere.

INDISCREZIONI SUL CONTENUTO DEL DECRETO

Il testo del decreto non è ancora stato divulgato; tuttavia, le notizie riportate dalla stampa riferiscono che:

- sarebbe di 30,00 euro la soglia minima dei pagamenti elettronici;
- in fase di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, i soggetti tenuti ad accettare i suddetti pagamenti sono individuati tra quelli il cui fatturato realizzato nell'anno precedente (2013) supera l'importo di 200.000,00 euro;
- il decreto apre all'accettazione di strumenti di pagamento tramite **diverse tecnologie**, in aggiunta a quella a "banda magnetica" o a "microchip".

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

In attesa di conoscere in dettaglio il contenuto del decreto attuativo, nell'imminenza del termine del **1° gennaio 2014** e salvo le usuali proroghe, cerchiamo in questa sede, quantomeno di individuare i confini dell'obbligo, quale risulta dalla norma istitutiva.

Soggetti destinatari: Sono destinatari dell'obbligo i soggetti che effettuano l'attività:

- di vendita di prodotti
- e di prestazione di servizi anche professionali.

I media hanno dato ampio risalto all'obbligo incombente sui professionisti; in realtà, l'obbligo riguarda non solamente loro, bensì **praticamente tutti gli operatori economici** (siano essi commercianti, industriali, artigiani e, perché no, anche agricoltori).

Natura dell'obbligo: Gli operatori "sono tenuti ad accettare" anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Ciò sembrerebbe significare che:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- restano, comunque, validi gli altri usuali sistemi di pagamento (Assegno, bonifico, ecc...), tra i quali anche il denaro contante, sia pure nei limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio (euro 999,99);
- manca un vero e proprio obbligo di installazione del POS; tuttavia, qualora il cliente si offrisse "**maliziosamente**" di pagare esclusivamente con la carta di debito, l'operatore che fosse sprovvisto del terminale (ma i terminali sono in grado di riconoscere qualsiasi carta di debito?!?) non avrebbe altro modo di incassare il dovuto (facciano attenzione i ristoratori, i benzinai, le parrucchiere, ecc...).

Mezzi di pagamento: L'articolo 15 cit. fa riferimento alle *carte di debito*, dunque si tratta di strumenti che prevedono l'immediato addebito sul proprio c/c (ad esempio, Bancomat, ecc...) oppure, nel caso di carte prepagate, l'esistenza di una "provvista" dalla quale la spesa viene "scalata".

Non vi sarebbe alcun obbligo di accettare pagamenti con "**carta di credito**".

Siccome, però, con i decreti attuativi "*può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili*", ciò che è uscito dalla porta può rientrare dalla finestra. Anzi, viene spalancata la strada ai pagamenti effettuati con telefonino, smartphone e simili.

Sanzioni amministrative: Non sono previste sanzioni amministrative per la mancata installazione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici, salvo quella, indiretta, derivante dalla impossibilità di pretendere dal proprio cliente il pagamento in forma diversa.

Riflessioni conclusive: Fermo restando che, nella realtà, i pagamenti "tracciabili" costituiscono da tempo la modalità prevalentemente utilizzata dagli operatori, quantomeno per importi di una certa rilevanza, c'è da chiedersi, se, ai fini della crescita, ci fosse proprio bisogno di un provvedimento come quello in commento che è logico presumere, avrà come unico effetto quello di aumentare i costi degli operatori e, di riflesso, i prezzi. Solo le banche ringraziano!

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità

Gian

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it